

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2003 (G.U. n.40 del 18/02/2003)

Determinazione del costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della Difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di settembre 2002.

- [Tabella appalto carico e scarico settembre 2002.](#) (Formato .zip 6 Kb)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 7 novembre 2000, n.327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";

VISTO, in particolare, l'art.1, comma 1 della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto ministeriale 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 24 aprile 2002, concernente la determinazione del costo orario del lavoro degli operai addetti a carico e scarico presso l'Amministrazione della Difesa, riferito al mese di settembre 2001;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di settembre 2002 ;

ESAMINATO il verbale di accordo di rinnovo contrattuale per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della Difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant'altro definito manovalanza comune per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroportuali militari ed enti militari, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato accordo;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali ;

DECRETA

ART.1

Il costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della Difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di settembre 2002, è determinato, a livello nazionale, nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

ART.2

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- a) eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc);
- c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni.

Roma, 22 Gennaio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: MINISTRO